Firmatari: Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)

 $Impronta\ informatica:\ b4dccfe1ad616342383aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f093bc0bb524c8fe5c9bab62c10ab932065aecfaf45e1f09aecfaff09ae$

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DITERNI SINDACO Leonardo Latini

Palazzo Spada - Piazza Ridolfi, I 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.540 – 549.541 Fax +39 0744.549.542 comune.terni@postacert.umbria.it

Terni, 5 dicembre 2018

Oggetto: Ordinanza in materia di sicurezza urbana a tutela del decoro e della vivibilità urbana.

IL SINDACO

Visto l'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della L. 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale "si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città":

Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, come novellato dall'art.8, comma 1, del citato D.L. n.14/2017, in forza del quale il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, "...in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ...";

Visti, altresì, l'art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi) del summenzionato D. L. 20/01/2017, n.14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall' art. 21, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, nonché l'art. 10 (Divieto di accesso) del medesimo decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di protezione personale preordinate alla tutela dell'accessibilità e della fruibilità di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della salvaguardia del decoro urbano;

Rilevato che:

- sono emerse situazioni pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana, evidenziate anche dai rapporti della Polizia locale a seguito di attività di controllo, ripetutamente comunicate all'Amministrazione da cittadini, esercenti attività commerciali, attraverso esposti, denunce, segnalazioni, circostanze documentate anche dagli organi di informazione;
- tali eventi si verificano soprattutto in prossimità di luoghi più esposti a condotte di degrado e relative aree circostanti, quali piazze, mercati, cimiteri, presidi sanitari, scuole, giardini pubblici, centri commerciali, sedi degli uffici comunali, con particolare riferimento alla Casa comunale, fiere cittadine e mercati, zone nelle quali si svolgono pubblici spettacoli;
- tali accadimenti sono determinati da comportamenti come il bivacco, lo stazionamento molesto, ogni
 forma di accattonaggio, praticato richiedendo ai passanti denaro, anche con modalità vessatorie o
 simulando infermità o malattie;

Considerato che tali comportamenti:

- determinano un senso di insicurezza per i cittadini, scoraggiano l'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività;
- pregiudicano in caso di assembramenti di più persone la quiete e la tranquillità quando anche aggravati dall'uso di bevande alcoliche;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0172859 del 05/12/2018 - Uscita

Firmatari: Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- comportano precarie condizioni di nettezza delle aree interessate e delle relative pertinenze, causando alterazioni del decoro urbano, con l'aggravante del consumo di alimenti e bevande alcoliche con correlati problemi di carattere igienico e sanitario;
- creano situazioni di pericolo derivanti dall'abbandono, sovente, dei contenitori delle bevande che vengono poi utilizzati, a volte, come strumenti atti ad offendere, specialmente in situazioni di ubriachezza che altresì facilitano condotte offensive della pubblica decenza, delle tranquillità e della sicurezza cittadina;

Atteso che tali comportamenti si accentuano in prossimità e per il periodo delle Festività natalizie e, comunque, dei periodi festivi collegati a ricorrenze anche a carattere locale;

Ribadito che le situazioni sopra indicate sono state rilevate anche dal personale del Corpo di Polizia Locale, i cui numerosi controlli, anche con finalità dissuasive, sugli autori di detti comportamenti molesti o indecorosi, non hanno, tuttavia, ottenuto particolari effetti risolutivi, in assenza di adeguati strumenti giuridici a carattere ordinatorio, prescrittivo e sanzionatorio;

Dato atto, pertanto, che l'Amministrazione intende procedere all'adozione di norme regolamentari finalizzate al contrasto di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, ai sensi dell'art. 50, comma 7-*ter* del TUEL, nonché a modifiche e integrazioni, in particolare, del Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del summenzionato D. L. 20/01/2017, n.14, come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e, da ultimo, dall' art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Salvini), convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, corredate da un efficace sistema sanzionatorio;

Valutato che dette modifiche regolamentari necessitano di tempi incompatibili con un tempestivo intervento diretto ad incidere efficacemente e celermente sui fenomeni descritti soprattutto per il periodo natalizio;

Ritenuto di intervenire in materia al fine di contrastare le condotte sopra indicate a tutela della sicurezza urbana, dell'igiene e della sanità pubblica;

Visto l'art. 650 del codice penale;

ORDINA

È vietato, in tutto il territorio comunale:

- 1. bivaccare temporaneamente o permanentemente ovvero pernottare temporaneamente con tende, sacchi a pelo, borsoni o simili, in compagnia di animali, anche consumando bevande e alimenti, nei seguenti **luoghi e loro pertinenze**:
 - a) in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze dei cimiteri;
 - b) in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze dell'Ospedale civile e nelle zone ove sono ubicati presidi sanitari;
 - c) in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze e, comunque, ad una distanza di 100 metri da una eventuale recinzione o, in mancanza, del muro perimetrale o di altra struttura di delimitazione, delle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) all'interno ed in corrispondenza degli accessi ai giardini pubblici;
 - e) in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze di attività commerciali e pubblici esercizi;
 - f) in corrispondenza degli accessi e nelle immediate vicinanze nonché all'interno del cortile della sede Municipale e degli edifici sedi di uffici comunali;
 - g) nelle aree e nelle immediate vicinanze durante lo svolgimento delle tradizionali fiere cittadine e dei mercati "periodici" e/o "a tema", comunque autorizzati;

Comune di Terni - ACTRA01 **GEN 0172859** del 05/12/2018 - Uscita

Firmatari: Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)

 $Impronta\ informatica:\ b4dccfe1 ad 616342383 a ecfaf45 e1f093 bc0 bb524 c8fe5c9 bab 62c10 ab 932065 ab ab 93206$

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- h) aree in cui si svolgono il mercato settimanale, il mercato comunale, i mercati rionali e loro vicinanze:
- i) nelle zone ove si tengono pubblici spettacoli e immediate vicinanze, durante lo svolgimento dei medesimi;
- j) nelle aree destinate a pubblico parcheggio;
- k) nelle intersezioni viarie regolate da impianti semaforici;
- 2. nelle medesime aree, di cui al punto 1, lo stazionamento molesto, nonché praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitando o richiedendo denaro, anche con modalità vessatorie o simulando infermità o malattie ed importunando i passanti.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le esibizioni degli artisti di strada.

Salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art.650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro duecentosei).

Restano ferme le disposizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana.

La presente ordinanza sarà trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Terni.

Il presente provvedimento viene altresì trasmesso, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi, e produce efficacia a decorrere dal giorno 8 dicembre 2018 e resterà in vigore sino all'approvazione ed entrata in vigore della modifica del Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del summenzionato D. L. 20/01/2017, n.14, come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e, da ultimo, dall' art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Salvini), convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, e, comunque, fino al 28 febbraio 2019.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Umbria o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Leonardo Latini
firmato digitalmente